



FAUNA SELVATICA

1

02/04/2025

Peretto Gianluca

MISURA DFS - PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022-2027

**Indennizzo danni causati dalla fauna selvatica, e
nell'esercizio dell'attività venatoria, alle produzioni agricole
e zootecniche nei fondi a gestione programmata della
caccia - annualità fondo 2024-2025**



Con la DGR n. 945 del 14/07/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA, ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e dell'acquacoltura

La Regione del Veneto ha istituito il fondo regionale di cui all'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l'acquacoltura, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico venatoria; detto fondo viene ripartito annualmente dalla Giunta regionale.

Le finalità di detto fondo regionale sono conseguite attraverso l'erogazione agli aventi titolo (proprietari e conduttori di fondi rustici che hanno subito danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e/o che hanno messo in atto idonee misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati all'entità del danno subito/dell'intervento preventivo messo in atto, contributi che, **si configurano come Aiuti di Stato in regime de minimis.**

L'AVEPA provvede alla predisposizione del modulo informatico di richiesta di indennizzo dei danni, alla ricezione delle domande di aiuto, alla loro istruttoria e poi adotta i provvedimenti di concessione del contributo ai soggetti ammissibili all'aiuto e provvede alla relativa liquidazione.

Tutte le istanze sono inquadrare in base alla specifica annualità di riferimento del fondo. Ogni annualità del fondo è riferita al periodo **"01/07/anno n" - "30/06/anno n+1"**. Al fine della compilazione della domanda informatica di indennizzo è necessario far riferimento allo specifico codice del bando associato alla rispettiva annualità del fondo.

A conclusione di ogni annualità del fondo (quindi successivamente al 30/06 di ogni anno) viene definita la quantificazione del valore economico del danno da parte dello Sportello Unico Agricolo AVEPA provinciale competente territorialmente.



DGR n. 750 del 21 giugno 2022

CRITERI PER L'AMMISSIBILITA' E LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA E DALL'ATTIVITA' VENATORIA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

Tipologia dei danni ammissibili a contribuzione

- colture erbacee: danni a prati-pascoli; colture foraggere, cerealicole, industriali; a colture orticole; pascoli permanenti;
- colture arboree in attualità di coltivazione: danni a frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto, rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto; danni ai frutti pendenti di frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto;
- strutture: opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree; opere aziendali per la regimazione delle acque e l'irrigazione; danni agli impianti di apicoltura.

Criteri per la quantificazione dei danni ammissibili a contribuzione.

In caso di danno accertato alla semina che interessi una percentuale superiore al sessanta per cento della superficie investita a colture foraggere, cerealicole, industriali o a pascolo permanente è ammessa, ove richiesta, la risemina. Il relativo indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessarie al ripristino della coltivazione.

Nel caso non si richieda il ripristino della coltivazione o il danno interessi meno del sessanta per cento della superficie, l'indennizzo viene calcolato sulla base di:

- a) valutazione economica del prodotto sul campo desunta dai mercuriali della camera di commercio con riferimento all'epoca di raccolta;
- b) entità della superficie danneggiata;
- c) produzione media zonale.

- In caso di danni accertati in fase di maturazione arrecati a colture foraggere, cerealicole e industriali viene ammessa ad indennizzo la perdita di prodotto in fase di maturazione.

Nel caso di danneggiamento alla cotica erbosa è corrisposto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino.

- L'ammontare dell'indennizzo per i danni accertati alle produzioni orticole, sia destinate alla vendita che ad autoconsumo, è determinato sulla base dei relativi a prezzo del prodotto, superficie danneggiata e produzione media zonale.
- Nel caso di danni accertati a colture arboree in attualità di coltivazione quali frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto, comportanti la sostituzione delle piante, l'ammontare del contributo per il risarcimento è commisurato alla perdita del prodotto.
- Nel caso di danni a rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto, che comportino la necessità di sostituzione della piantumazione danneggiata, l'ammontare del contributo per l'indennizzo è commisurato al costo della messa a dimora delle sostituzioni.



Modalità per la richiesta dei contributi a titolo di indennizzo.

- Per accedere ai contributi a titolo indennizzo, il proprietario o il conduttore del fondo deve inoltrare richiesta di accertamento, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA territorialmente competente, utilizzando l'apposito modello informatico predisposto da AVEPA medesima.
- La domanda di contributo a titolo di indennizzo va presentata in tempo utile per consentire l'accertamento dei danni, prima del quale non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture, dell'allevamento o delle opere interessate.
- La raccolta del prodotto o la sostituzione della coltura prima dell'accertamento tecnico dei danni dichiarati comportano la non ammissibilità all'indennizzo, salva la possibilità per il conduttore danneggiato di fare effettuare a proprie spese una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.

Gli accertamenti sono effettuati dal personale AVEPA incaricato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento, effettuati alla presenza del proprietario o conduttore del fondo o di persona dallo stesso espressamente delegata.



BANDO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI "DE MINIMIS" PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

- Tipologie di intervento e spese ammissibili
 - a) creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiucello;
 - b) Protezione elettrica a bassa intensità;
 - c) Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
 - d) Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator, ecc

- La spesa massima ammissibile per ogni singola azienda è pari ad € 5.000,00, mentre la spesa minima ammissibile è di € 200,00. L'intensità massima dell'aiuto può raggiungere il 100% della spesa ammissibile.



DGR n. 295 del 21 marzo 2024

Criteria per ammissibilità e la valutazione economica dai danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni zootecniche e all'apicoltura nel 2023

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI INDIRETTI

SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELL'EVENTO PREDATORIO

- Spese veterinarie;
- Spese per lo smaltimento delle carcasse;
- Spese per l'acquisto di farmaci;
- Spese sostenute per il ripristino e la riparazione di infrastrutture o materiali danneggiati dal predatore;
- Altri danni indiretti (animali feriti, aborto perdita..)



DGR n. 295 del 21 marzo 2024

Criteri per ammissibilità e la valutazione economica dai danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni zootecniche e all'apicoltura nel 2023

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI DIRETTI

SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELL'EVENTO PREDATORIO

- Per tutte le specie: l'attribuzione del valore economico di un capo in applicazione delle tabelle di riferimento.

Nel verbale di accertamento dei forestali e nel riscontro nella documentazione allegata all'istanza, al capo verrà attribuito il valore tabellare minimo riconoscibile sulla base dei dati/documentazione disponibili.

BOVINI DA LATTE

	CAPO ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO
RAZZA FRISONA	
Baliotto puro (M 0-40 gg)	200,00
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)	450,00
Vitella (F < 3 mesi)	800,00
Vitella (F 3-6 mesi)	1.000,00
Manza (F 6-12 mesi)	1.250,00
Vitello (M 40 gg - 6 mesi)	450,00
Vitello (M oltre 6 mesi)	700,00
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.500,00
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	2.100,00
Vacca in asciutta	1.900,00
Vacca in lattazione	2.300,00
Torello/Toro (M di oltre 6 mesi con certificazione ARAV di destinazione alla riproduzione)	1.900,00



4.4.3. – Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica

Tipologie di intervento e spese ammissibili

- a) recinzioni elettrificate semipermanenti, a rete o a filo, per la protezione del bestiame al pascolo;
 - b) recinzioni elettrificate mobili, a rete, con supporti in materiale sintetico, per la protezione del bestiame al pascolo;
 - c) recinzioni metalliche fisse, con o senza elettrificazione, per la protezione del bestiame al pascolo in aree limitate;
 - d) dissuasori acustici e/o luminosi.
- La spesa massima ammissibile per ogni singola azienda è pari ad € 5.000,00, L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.





Grazie per l'Attenzione!

Peretto Gianluca

Impresa Verde Treviso-Belluno Srl

web: www.treviso.coldiretti.it - www.belluno.coldiretti.it e-mail: gianluca.peretto@coldiretti.it

#coltiviamoidee